

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA
RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI -**

www.AlboPretorioOnline.it 23/06/17

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di BELVEDERE MARITTIMO della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo N. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche di cui all'art. 32, comma 68, Legge 28.12.1995 N. 549 e del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 N. 22 e relativo regolamento di attuazione.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione del pagamento della tassa.

TITOLO 1 ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e zone produttive integrate) ed agli insediamenti sparsi serviti, nonché agli altri a cui è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. **Nelle aree rurali** non servite, la tassa è dovuta, a partire dal 1 ° Gennaio 2011 così come previsto dall'art. 59 comma 3 del D.L.vo N. 507/1993, nella misura del 20% per distanze, dai contenitori più vicini, superiori a mt. 1000; nella misura del 30% per distanze da mt. 500 a mt. 1000; nella misura del 40 % per distanze da 200 e fino a 500 metri.
3. Nelle aree rurali, nelle quali il servizio viene effettuato parzialmente, perché i cassonetti sono insufficienti, oppure perché non viene effettuato lo spazzamento e la raccolta differenziata stradale o "porta a porta" la tassa è dovuta, a partire dal 1 ° Gennaio 2011, nella misura del 30 % per distanze, dai contenitori più vicini, superiori a mt. 1000; nella misura del 35% per distanze da mt. 500 a mt. 1000; nella misura del 40% per distanze da mt. 200 a mt. 500 metri.
4. **Sono definite aree rurali, ai sensi del presente articolo, le zone del territorio comunale non servite totalmente o parzialmente dai cassonetti.**

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito o attivato, o comunque reso in via continuativa, ai sensi del precedente art. 2 commi 1 e 2.
2. Per l'abitazione colonica, o gli altri fabbricati, con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato (art. 62 D.L.vo n. 507/1993, comma 1).
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori di insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini.

ART. 4 ESCLUSIONI DALLA TASSAZIONE

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali in cui non possono essere prodotti rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stati stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione :

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione o di stagionatura (purché senza lavorazione), silos e simili dove non si ha, di regola, presenza umana oppure tale presenza ha carattere sporadico;
- b) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di inutilizzo sia comprovato da idonea documentazione: si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree, sforniti di suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (acqua, luce, gas);
- c) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che la non tassabilità è limitata al periodo di mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- d) locali e fabbricati - esclusa la casa di abitazione - destinati esclusivamente all'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2125 del codice civile;
- f) terrazzi, balconi coperti e scoperti, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di civili abitazioni, non suscettibili di utilizzo autonomo (art. 62, comma 1, come modificato da art. 3, comma 68, D. L. 549/1995);
- g) le aree scoperte destinate a verde, accessorie a qualsiasi locale o area tassabile.

2. Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree per le quali specifiche disposizioni di legge prevedono l'esclusione dell'obbligo ai sensi dell'art. 62 comma 5 del d.lgs. n. 507/93.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché delle superfici dove si formano rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali debbono provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, a norma delle vigenti disposizioni. Al fine della determinazione della predetta superficie non tassabile, quando non sia possibile definirla oggettivamente, si individuano nel presente regolamento le categorie delle attività produttive su cui applicare una percentuale predefinita di riduzione rispetto all'intera superficie su cui viene svolta l'attività.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Locali di abitazione, affittati ad uso di foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa è considerato il proprietario dei locali medesimi.
3. Nel caso di abitazione tenuta a disposizione di terzi, questi sono obbligati in solido con il proprietario.
4. Il vincolo di solidarietà previsto nel presente articolo ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene l'obbligo al pagamento della tassa.

ART. 6 SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato dei locali e delle aree tassabili, ed è misurata sul filo interno dei muri.
2. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle costruzioni che vi insistono.
3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadro fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART. 7
COMPUTO DELLE SUPERFICI E RIDUZIONE DI TARIFFA

1. Le superfici tassabili relative alle aree scoperte sono da computarsi per intero.
2. Sulla tariffa unitaria, per superfici fino a 1000 mq. si applica una riduzione pari al 50%; per la restante parte eccedente si applica una riduzione pari all'80%.

ART. 8
LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Sono considerati locali tassabili ai fini dell'applicazione della tassa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono considerati locali tassabili in via esemplificativa:
 - a) tutti i vani interni delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale cucine ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, cantine ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre, purché non pertinenze di fondi rustici, vano scale ecc.)
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe o laboratori artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, pizzerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli e posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti o utilizzati quali depositi, anche ad archivio, per uffici commerciali, industriali e simili, banche, teatri e cinematografi, ospedali, case cura e simili, stabilimenti ed uffici industriali;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici;
 - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche e chimiche, di saloni di bellezza, di saune, palestre e simili;
 - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autotrasporti, di agenzie di finanziarie, di affari, di viaggi, di assicurazioni, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
 - l) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei, di biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, ricreativa, sportiva, di stazioni, caserme e sedi di uffici militari;
 - m) i locali delle portinerie e gli alloggi dei portieri.Sono tassabili i locali dei condomini se utilizzati da singoli condomini in via esclusiva.

ART. 9
AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Sono tassabili le aree scoperte o parzialmente coperte, pubbliche o private, dove si possono produrre rifiuti urbani, e che non costituiscono pertinenza o accessori dei locali assoggettati a tassa ai sensi dei precedenti articoli. Si considerano tali le aree che, anziché essere destinate in modo continuativo e permanente al servizio del bene principale o trovarsi con questo in

rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale al servizio di una qualsiasi attività anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

2. Sono pertanto considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree adibite a campeggio, **limitatamente alle parti riservate alla sosta di roulotte o mezzi equiparati**;

b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura, comprese quelle di accesso e di uscita da e su via pubblica. I locali e le aree scoperte, con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;

c) le aree adibite all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate a supporto dell'esercizio (pista da ballo, area bar, servizi, ecc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto e tutti gli spazi destinati dalla pubblica amministrazione a mercato coperto;

e) le aree scoperte destinate al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti) o ad attività artigianali, commerciali, industriali o a pubblici spettacoli (cinema, teatri ecc.).

ART. 10

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di allacciamento alla rete elettrica.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, impianti, attrezzature, allacciamento alla rete elettrica e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali o nelle aree medesimi.

ART. 11

PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le parti comuni del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, cortili, stenditoi, sono escluse dalla tassazione a meno che non siano detenuti in via esclusiva ai singoli condomini.

2. In tale ultimo caso la tassa è dovuta dai detentori in via esclusiva (art. 63 comma 2, così come modificato dall'art. 3, comma 68 lettera 8 D. L. 549/1995).

ART. 12

MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali o centri di servizi integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente deve presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e dei centri commerciali o servizi integrati, i quali restano obbligati in solido con il responsabile per la parte di competenza.

ART. 13

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. **Dal 01.01.2011** nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti

speciali, tossici e nocivi. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente tale superficie, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

<u>Attività</u>	<u>Percentuali di riduzione della superficie</u>
lavanderie a secco e/o acqua	35%
tintorie non industriali	35%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto, distributori carburanti,	50%
gommisti, autocarrozzerie	50%
autoservizi autolavaggi	100%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
verniciature	50%

2. Resta inteso che il beneficio della riduzione è limitato ai soli locali di lavorazione e che per le aree esterne si applica la sola riduzione di cui all'art. 7, comma 2.

3. Per eventuali attività non considerate nei commi precedenti si fa riferimento a criteri analogia.

Art. 14

LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi all'anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione indichi la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. Resta salva la facoltà dell'ufficio tributi di verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART.15

RIDUZIONE, ESENZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta del 50% per le abitazioni, con unico occupante, over 65, il cui reddito annuo non sia superiore all'ammontare di una pensione minima INPS.

2. La tassa si applica in misura ridotta del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due pensionati il cui reddito annuo non sia superiore all'ammontare di due pensioni minime INPS.

3. La tassa è ridotta del 50% per le abitazioni occupate da cittadini emigrati che dimorano all'estero per un periodo superiore a sei mesi.

4. La tassa è ridotta del 30% nelle abitazioni rurali e negli insediamenti produttivi, quando è dimostrato che la frazione umida dei rifiuti solidi urbani non è conferita nei cassonetti.

5. La tassa è ridotta del 50% sugli immobili usati da istituzioni laiche o religiose per svolgere attività di

assistenza, pur se sovvenzionata a norma delle vigenti disposizioni, a categorie svantaggiate, quali : persone diversamente abili, anziani, minori abbandonati o bisognosi. La riduzione è cumulabile con quella prevista per le attività stagionali.

6). La tassa si applica in misura ridotta del 70 %, per i locali occupati o detenuti da nuclei familiari, al cui interno è presente un portatore di handicap (100% invalidità) il cui valore ISEE (Indicatore Situazione Economica) non superi l'ammontare di due pensioni minime INPS annua.

7). Previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale, la Giunta può deliberare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, riduzioni o esenzioni per promuovere, sostenere, incentivare specifiche attività produttive

8) La Giunta comunale potrà, in via eccezionale, concedere esenzioni parziali nei casi di comprovata indigenza di soggetti passivi del tributo, sempre che, il Consiglio Comunale preveda un apposito capitolo, nella parte spesa, nel Bilancio, di importo corrispondente.

9) Le riduzioni di cui ai commi 7 e 8 sono concesse sulla base di avvisi pubblici e le istanze saranno istituite dagli uffici competenti.

10) La tassa si applica in misura ridotta del 50%, per tutti gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, per via A. Pepe e via degli Aragonesi, la riduzione sarà applicata nella misura del 40%.

11) Per tutti gli esercizi commerciali di nuova apertura nelle suddette zone o vie, il Comune si impegnerà per i primi tre anni di attività, a concedere una riduzione del 90% della tassa vigente.

12) Non sono cumulabili agevolazioni e riduzioni di quelle espressamente previste negli articoli e commi precedenti.

ART. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe vigenti, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. Quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata.

ART. 17 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto;
- b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali.

ART. 18 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1) A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 2011 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e/o riduzioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 15.

Art. 19

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi che il servizio non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione di norme contrattuali, gli utenti hanno diritto ad una decurtazione della tassa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune della carenza *permanente riscontrata* e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. La decurtazione è commisurata al periodo di interruzione purché sia superiore a 30 giorni.
2. Il responsabile del tributo consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio N.U. che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio N.U. comunica all'Ufficio tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che ne impediscono la regolarizzazione.

ART.20 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga dal punto che l'Autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese allo smaltimento dei rifiuti sino a quando l'autorità competente non dichiara terminata la situazione di pericolo.
3. L'utente che, ai sensi del precedente comma, abbia provveduto in proprio, ha diritto, previa domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, in ogni caso, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo preso in considerazione.

ART. 21 GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con deliberazione di Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa di volta in volta in vigore.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
3. La rilevazione economica del servizio raccolta e smaltimento rifiuti avviene secondo la struttura di cui all'allegato B)

ART. 22 UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria che ricomprende l'attività specifica.

ART. 23 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita dal 1° gennaio 2011 la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni ed equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. E' temporanea, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'occupazione che comporta l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del

20%.

4. In mancanza della specifica categoria si applica la tassa di quella assimilabile per attitudine qualitativa e quantitativa dei rifiuti prodotti. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, contestualmente al rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.

5. La riscossione della tassa giornaliera può avvenire anche con le modalità indicate nel successivo art. 24, comma 6.

6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti o associazioni che non perseguano fini di lucro;
- b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di civili abitazioni o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) le occupazioni occasionali per il carico o lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni per le opere di trasloco.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

ART. 24 DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune e contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.L. 507/93, deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del Comune, entro il **30 gennaio** dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio protocollo del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. 507/93, ovvero mediante versamento diretto.

ART. 25 DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 24, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venire meno delle condizioni di applicazione di tariffe ridotte o di esenzioni.

2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno, se comporta un maggiore ammontare della tassa, produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata. In caso contrario, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in

cui è stata presentata.

3. Per quanto riguarda le variazioni di cui all'art. 15 commi 3 e 4 del presente regolamento si fa riferimento a quanto ivi disposto.

ART. 26

NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 24 e 25, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, comprese quelle di cui all'art. 15, nonché gli elenchi di cui all'art. 11, comma 2 e all'art. 12, comma 2, sono presentati entro il 30 settembre di ogni anno e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, alle riduzioni tariffarie e alle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno successivo.

ART. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge, l'Ufficio tributi comunale dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti dalla legge, ed in ogni caso, non oltre i 90 giorni dalla richiesta.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta al ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio tributi entro 30 gg. dalla ricezione della denuncia di cessazione, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Sulle somme da rimborsare dovranno essere corrisposti gli interessi, calcolati nella misura prevista da leggi e regolamenti vigenti.

5. Sulle somme versate e non dovute dal contribuente, ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso, può, in alternativa al rimborso, richiedere entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, la compensazione delle somme versate allo stesso titolo.

6. Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo dagli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ART. 28

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1) La Giunta ed il Funzionario Responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2) La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3) Giusto quanto previsto dal D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, all'art. 59 comma 1 lettera p, si stabilisce che i maggiori proventi, conseguenti il recupero di evasione, consentiranno anche la copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari.

4) La Giunta Comunale potrà provvedere, con successivo atto, all'approvazione di un regolamento per la costituzione e la ripartizione di un fondo incentivante al personale addetto.

**TITOLO IV -
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

**ART. 29
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. Il nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, previsti dall'art. 74 del D.L. 507/93.

**ART. 30
SANZIONI E INTERESSI**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.L. 507/93.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Sindaco.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

**ART. 31
ACCERTAMENTI**

- 1) Il settore tributi, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un'apposita comunicazione motivata. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 3) Gli avvisi di cui al comma 1, devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario incaricato per la gestione del tributo.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione, stabilite dal Decreto Legislativo n. 446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei decreti e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

**ART. 32
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione.

2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.L. 507/93 e delle diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina nonché dalle successive variazioni.

Art.33 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari precedentemente emanate e vigenti in materia di applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani.

Art. 34 VIGILANZA

1. E' attribuita al Ministero delle Finanze la vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

2. La deliberazione di approvazione del presente regolamento è trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi.

Ricavi e proventi:

Servizio raccolta e smaltimento
Ricavi diversi
Contributi c. esercizio
Plusvalenze patrimoniali
Sopravvenienze attive
Proventi finanziari

Costi e oneri

Personale dipendente Acquisto
beni e servizi Variazione nelle
rimanenze Aggi.esattoriali
Interessi passivi Ammortamenti
Minusvalenze Perdite su crediti
Sopravvenienze passive
Costi indiretti

rilevabile da:

Ruoli dell'esercizio, meno sgravi e rimborsi
Entrata per raccolta differenziata cessioni e prestazioni diverse
Entrata relativa
Registro beni ammortizzabili Maggiori
entrate sul residui attivi Pro-quota
entrata per interessi attivi Impegni di
spesa
Impegni di spesa con rettifiche per rispettare la competenza economica
Inventario fisico
Impegno di spesa
Impegno di spesa
Registro beni ammortizzabili ed impegno nel capitolo
Registro beni ammortizzabili
Minori accertamenti su crediti
Minori accertamenti su residui attivi e passivi arretrate
Pro-quota degli impegni afferenti il servizio rilevabili dai capitoli delle:
sezioni I', rubriche 1,2,3,7,
sezione 3° e sezione 9°

a) ammortamenti

Istituire il registro dei beni ammortizzabili ed indicare per ogni singolo bene o categoria omogenea di beni utilizzati dal servizio all'1. 1 di ciascun anno, il minor valore fra quello di costo e quello di residua possibilità di utilizzazione.

Devono essere osservati in quanto compatibili, i criteri di valutazione dell'art. 2426, del C.C.

(come modificato dal D. legislativo 9.4.1991 n. 127). Il coefficiente di ammortamento di ogni singolo bene dovrà essere deliberato dalla Giunta, su proposta dell'ufficio competente e sentito il parere dei revisori, in mancanza si applicano i coefficienti stabiliti dalla normativa fiscale.

b) rispetto della competenza economica

Nella rilevazione delle entrate e delle spese si deve rispettare la competenza economica. Si considerano impeginate nell'esercizio:

- le prestazioni di servizio ricevute
- i beni mobili consegnati o spediti entro la chiusura dell'esercizio.

c) costi indiretti

Le spese previste o impeginate nelle sezioni 1°, 3° e 9° della spesa corrente per tutti i servizi del Comune:

Tali spese generali si possono attribuire ai servizi o per imputazione diretta o per parametri (impiego di personale, utilizzo dei beni ecc....) o per ripartizione forfetaria. Per la tipologia del servizio si utilizza il criterio di ripartizione forfetaria così determinato: - determinazione del rapporto fra entrate di competenza del servizio e totale delle entrate occorrenti - applicazione della percentuale risultante al totale delle spese della Sezione 1°, rubriche 1,2,3 e 7 e delle sezioni 3° rubrica 1 Sez. 9° di parte corrente, depurate delle spese una tantum, dei fondi, degli ammortamenti, delle altre poste correttive e compensative degli impegni in capitoli aventi per oggetto raccolta e smaltimento rifiuti.

d) ricavi indiretti

Per l'attribuzione al servizio della quota di proventi finanziari si applica il criterio forfetario applicando all'entrata per interessi attivi il rapporto fra entrate del servizio ed il totale delle entrate correnti.

www.Albopretorionline.it 23/06/17

**RIDETERMINAZIONE TASSA PER IL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DECORRENZA 1° GENNAIO 2011**

1	Locali destinati ad uso abitazione, compresi i vani accessori (anticamere, corridori, ripostigli, bagni ecc.), aree scoperte ad uso privato, che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa e sulle quali si svolge attività idonea alla produzione di rifiuti urbani
1 bis	I Locali e le aree scoperte di cui al punto 1 con superficie superiore a mq. 150 I Locali e le aree scoperte di cui al punto 1 con superficie superiore a mq. 300
1 ter	Cantine, soffitte, ripostigli e simili di altezza fino a 1,5 metri Autorimesse, cantine, solai, soffitte, ripostigli e simili di altezza superiore a 1,5 metri
2	Sedi di associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva e ricreativa. Locali destinati ad attività di assistenza e beneficenza. Impianti o aree destinate ad attività sportive, palestre.
3	Stabilimenti balneari (Eventuali Ristoranti o Bar verranno tassati per le loro rispettive categorie.)
4.	Agenzia di viaggi e rappresentanza – Assicurazioni – Autofficine – Carrozzerie – distributori di carburante – parafarmacie – librerie
5	Sale da ballo – discoteche – balere – sale cinematografiche e teatrali
6	Locali destinati a produzioni artigianali senza vendita al dettaglio. Insediamenti agricoli.
7	Locali destinati ad esercizi commerciali di vicinato (negozi, retro magazzino) – Pescherie – Bar – Istituti di bellezza. Aree adibite a banchi di vendita a posteggio fisso
8	Locali destinati ad uffici professionali – commerciali – ambulatori medici – farmacie compresi i vani accessori e secondari
9	Ristoranti – Trattorie – Autorimesse a servizio di terzi – Aree adibite a parcheggio a pagamento - Posteggi di biciclette, autovetture – Medie strutture di vendita.
10	Locali destinati a stabilimenti industriali
11	Alberghi – Residence – Case di Cura -
12	Istituti di Credito – Poste – Agenzia delle Entrate – Comando Stazione Carabinieri – Capitaneria di Porto – Grandi strutture (centri commerciali o simili) aree ferroviarie – cabine telefoniche - uffici giudiziari
13	Agriturismi con ristorazione e/o camere
14	Strutture agrituristiche senza ristorazione – Bed & Breakfast – Case vacanze – affittacamere – campeggi – attività ricettive in residenze naturali
15	Commercio ambulante
16	Strutture turistiche portuali – aree portuali in concessione
17	Pontili per ormeggi / attracchi per imbarcazioni approdi turistici stagionali